

## REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2001 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2001

**che modifica il regolamento (CE) n. 795/2001 recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 174/1999, al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1291/2000 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 795/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha introdotto misure speciali intese a regolarizzare le operazioni di esportazione che non avevano potuto essere concluse in seguito a procedure prolungate di rilascio dei certificati sanitari praticate da alcuni Stati membri, relative alle misure di protezione adottate dalle pertinenti decisioni, e alcune misure prese da taluni paesi terzi che comportano restrizioni all'importazione.
- (2) Le misure di protezione sanitaria adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni comunitarie sono tuttora vigenti e incidono sulle possibilità di esportazione di taluni prodotti.
- (3) Occorre arginare le conseguenze che ne derivano per gli esportatori comunitari prorogando la validità dei titoli di esportazione per alcuni prodotti e prolungando taluni termini con effetto immediato. Si devono inoltre modificare le comunicazioni degli Stati membri relative ai titoli in questione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 795/2001 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

«2. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati in applicazione del summenzionato regolamento e richiesti entro il 22 marzo 2001 è prorogato, a richiesta del titolare, di:

- cinque mesi per i titoli validi fino al 31 marzo 2001,
- quattro mesi per i titoli validi fino al 30 aprile 2001,
- tre mesi per i titoli validi fino al 31 maggio 2001,
- due mesi per i titoli validi fino al 30 giugno 2001,
- un mese per i titoli validi fino al 31 luglio 2001.»

- 2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per fax [(32-2) 295 33 10]:

- entro il 10 luglio 2001 per il periodo dal 27 aprile al 30 giugno 2001 e
- entro il decimo giorno di ogni mese per il mese precedente, a decorrere dai dati del mese di luglio,

il quantitativo di prodotti, il periodo di validità iniziale e il periodo di validità prorogato per i prodotti interessati da ciascuna delle misure previste dal presente regolamento, il numero e la data di rilascio del titolo, il codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, il codice della nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità indicato nella casella 7 del titolo.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU L 116 del 26.4.2001, pag. 14.